

Prot. Gen. n° 38040/2022
del 06.05.2022
clon. 07-13
fore 2022/3

Allegato A

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INIZIATIVE LUDICO-RICREATIVE DESTINATE A BAMBINI E RAGAZZI TRA I 3 ED I 14 ANNI.

TRA

L'Unione della Romagna Faentina, di seguito denominata "Unione", avente sede in Faenza, Piazza del Popolo 31, codice fiscale n. 90028320399, rappresentata ai fini del presente atto dalla Dirigente del Settore Servizi alla Comunità, dott.ssa Antonella Caranese

E

la Sig.ra **Capirossi Rita** nata a |

;

PREMESSO

- che l'art. 118, comma 4, della Costituzione nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'Unione della Romagna Faentina con delibera del Consiglio dell'Unione n. 70 del 21.12.2018 ha altresì approvato apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura dei beni comuni e l'accesso a specifiche forme di sostegno;
- che ai sensi di detto regolamento è stata acquisita agli atti dell'Unione, e si è valutata positivamente, la manifestazione di disponibilità da parte della Sig.ra Capirossi Rita (Prot. Gen. URF n. 33936 del 26.04.2022), residente nel territorio dell'Unione, per espletare attività diversificate quali la realizzazione di progetti, laboratori, iniziative ed attività ludico-ricreative destinate a ragazzi tra i 3 ed i 14 anni, di assistenza o supporto a personale dell'Unione della Romagna Faentina e dei Comuni appartenenti all'Unione della Romagna Faentina, da svolgersi presso i locali della Ludoteca comunale di Faenza o in altri luoghi specificatamente definiti;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui l'Unione ed i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura dei beni comuni;

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OBIETTIVI E OGGETTO DELLA PROPOSTA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra l'Unione e l'aderente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati.

Le attività portate avanti dall'aderente consistono in forme di assistenza o supporto al personale dell'Unione della Romagna Faentina e ai Settori e Servizi di essa.

In particolare, la collaborazione è finalizzata allo svolgimento di attività laboratoriali, educative e ludico-ricreative da svolgersi presso i locali della Ludoteca comunale di Faenza o in altri luoghi specificatamente definiti, secondo la disponibilità e le misure tecnico-operative disposte dai competenti uffici comunali, e rivolte a bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 14 anni, al fine di offrir loro la possibilità di diversificare le proprie esperienze extrascolastiche nonché di conoscere ed imparare ad apprezzare nuovi ambienti di gioco e di apprendimento.

La collaborazione proposta potrà essere svolta sia nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche che durante il corso dell'anno, con funzioni e modalità organizzative integrative rispetto a quanto svolto dalle Istituzioni scolastiche.

Tutte le attività sono comprensive di copertura assicurativa (infortuni e responsabilità RC), messa a disposizione dall'Ente.

2. MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

- a. in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- b. conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- c. ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare, le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Unione;
- d. svolgendo le attività indicate nel presente patto nel rispetto dei principi del Regolamento sui beni comuni e la cittadinanza attiva.

L'aderente si impegna a:

- a. proporre ed eseguire correttamente le attività di cui al punto 1, garantendo il rispetto di quanto previsto dal presente patto, anche esercitando un funzionale potere di iniziativa segnalando al Servizio competente le situazioni non ritenute conformi al presente patto;
- b. portare avanti le attività di cui al punto 1 del presente patto facendo riferimento alle indicazioni ed istruzioni tecnico-operative che verranno fornite dall'Unione (Settore Servizi alla Comunità - Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi);
- c. tenere un apposito registro per comunicare all'Unione le giornate e gli orari in cui vengono svolte le attività, in funzione della prenotazione e della distribuzione dei bambini/ragazzi interessati, secondo un calendario definito dai competenti uffici dell'Unione stessa. Tale registro è curato dal cittadino referente sottoscrittore del presente patto ed è finalizzato all'estensione delle coperture assicurative di cui al successivo punto 4;
- d. utilizzare, durante lo svolgimento delle attività, tesserino identificativo del volontario fornito dall'Unione;
- e. utilizzare propri materiali o beni di consumo ovvero di utilizzare i mezzi forniti dall'Unione di cui al successivo punto 4. I materiali, gli strumenti ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni ai sensi del successivo punto 6;
- f. di osservare tutte le misure di sicurezza atte a non divulgare ulteriormente i contagi da Covid-19;

- g. a considerare le informazioni che potranno essere comunicate al volontario, relativamente alle caratteristiche di eventuali soggetti assistiti, strettamente riservate e finalizzate al corretto svolgimento delle attività di supporto. È fatto assoluto divieto al volontario che svolgerà questi servizi di divulgare le informazioni assunte, in qualsiasi forma, anche attraverso i social network, per garantire la tutela della riservatezza dei beneficiari e dei loro dati personali;

3. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Al termine dell'attività di collaborazione il Settore Servizi alla Comunità potrà predisporre una relazione finale circa le azioni e servizi resi, i risultati raggiunti e le risorse utilizzate, che condividerà con l'aderente.

Qualora il Servizio competente riscontri la mancata osservanza delle condizioni stabilite dal presente patto da parte dell'aderente (e in particolare in caso di eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, alle persone o cose), l'Unione può recedere unilateralmente dall'accordo con effetto immediato.

L'Unione si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza circa l'attività svolta dall'aderente nell'ambito della collaborazione sancita dal presente patto. L'Unione pertanto potrà rendere pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali eventualmente prodotti dalla proponente in relazione alle attività previste nel presente patto. L'Unione si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite eventuali sopralluoghi specifici. Qualora il Servizio competente riscontri la mancata osservanza delle condizioni stabilite dal presente patto da parte dell'aderente (e in particolare in caso di eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, alle persone o cose), l'Unione può recedere unilateralmente dall'accordo con effetto immediato.

4. FORME DI SOSTEGNO

L'Unione, anche con il supporto di personale qualificato, sostiene la realizzazione delle attività concordate:

- a consentendo l'accesso ai locali della Ludoteca comunale di Faenza nonché la realizzazione di iniziative in altri luoghi specificamente definiti;
- b consentendo l'utilizzo di beni strumentali e materiali di consumo al fine di svolgere le attività ed i laboratori proposti;
- c mettendo a disposizione personale in affiancamento per le operazioni di accoglienza ed ingresso, a supporto durante alcune attività e per l'uscita al termine degli incontri, anche al fine di garantire il massimo rispetto della normativa vigente per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del Covid-19.
- d garantendo all'aderente, estensione della copertura assicurativa dell'Unione per la responsabilità civile verso terzi per i rischi connessi allo svolgimento delle attività (ente contraente Unione della Romagna Faentina – polizza ITAS Mutua n. 6S-M14208922);
- e garantendo estensione della copertura assicurativa dell'Unione per gli infortuni che l'aderente dovesse subire durante lo svolgimento delle attività (ente contraente Unione della Romagna Faentina - polizza AXA Assicurazioni S.p.a. n. 407187621).

L'Unione della Romagna Faentina si impegna a garantire il mantenimento delle coperture assicurative riconosciute dal presente patto per tutto il periodo di validità dello stesso, anche in caso di eventuale cambiamento del soggetto fornitore dei servizi assicurativi.

5. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

La durata del presente patto di collaborazione è da intendersi a far data dalla sottoscrizione di entrambe le parti fino al 30.04.2023.

L'aderente si impegna a dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività che possano incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

6. RESPONSABILITA'


Le attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità dell'aderente che si impegna a:

- a. rispettare le indicazioni e le istruzioni fornite dall'Unione attraverso la definizione del presente patto. In tale cornice, le attività previste nel presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità dell'aderente, configurandosi come libera iniziativa dei cittadini attivi ed escludendosi ogni equiparazione alla prestazione di lavoro subordinato;
- b. utilizzare il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dall'Ente nelle forme e nei modi concordati con l'Unione, anche con specifiche indicazioni tecnico-operative, con la dovuta cura e diligenza, impegnandosi a restituirli a conclusione del singolo intervento o alla scadenza del presente patto di collaborazione, ad eccezione dei materiali di consumo e dei materiali destinati alla distribuzione della popolazione.
- c. rispondere in maniera personale per eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, alle persone o cose nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente patto di collaborazione. Tali danni non potranno essere imputabili in alcun modo al referente firmatario come tale, se non direttamente e fisicamente interessato nel compimento del danno stesso.


Per quanto non espressamente convenuto vale il Regolamento per la cittadinanza attiva e i beni comuni (delibera n. 70/2018).

Faenza 06/09/2022

Per l'Unione della Romagna Faentina
La dirigente del Settore Servizi alla Comunità
dr.ssa Antonella Caranese



Aderente - cittadino attivo
Sig.ra Capirossi Rita



Per presa d'atto del patto di collaborazione,

Il Presidente dell'Unione della Romagna Faentina
dr. Massimo Isola

